REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI

CASTELLETTO CERVO

REGOLAMENTO

di

POLIZIA MORTUARIA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e le modifiche o aggiunte susseguenti , ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2
COMPETENZE

1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto gi° previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3
RESPONSABILITÀ

1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2) Tra i servizi gratuiti sono compresi:
   a) la visita necroscopica;
   b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
   c) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.
4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2. comma, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e' tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
   a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
   b) copia del presente regolamento;
   c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
   d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
   e) l'elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
   f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ATTI FORMALI

Articolo 6

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

1) In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel titolo VII del R.D. 09.07.1939 n° 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, vista la circolare del Ministero della Sanità del 24 giungo 1993 n.24, i direttori di istituti di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, o uno dei congiunti o persona convivente con il defunto o un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso, devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

2) All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età: sesso, stato civile, domicilio, ecc. dei defunto, il tutto in osservanza dell'art. 140 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Articolo 7

MODALITÀ DENUNCIA

1) A norma dell'art. 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 i medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2) La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento dei decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di Intesa con l'istituto Nazionale di statistica.
3) Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 dei Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria.
4) L'obbligo della denuncia della causa di morte è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
5) Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 dei D.P.R. 13.02.1964, n° 185.
6) Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio.
7) Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
8) Il Comune entro trenta giorni invierà copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio.

Articolo 8

RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco o un Organo di Polizia, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio. Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incaricherà dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 9

MEDICO NECROSCOPO

Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 141 dei R.D. n° 1238/1939 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un Medico nominato dell'Azienda Sanitaria Locale competente.
Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita dei Medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore del decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 12-13-14 e, comunque, non dopo le ore 30.

Articolo 10

DENUNCIA E FORMALITÀ PER NATI MORTI

1) Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 dei R.D. n° 1238/1939, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2) Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
3) A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti dei concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4) Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso dei feto.

Articolo 11

AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 dei R.D. n°1238/1939, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 8.

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CAMERE MORTUARIE

Articolo 12

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

1) Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto dei Ministero della Sanità n. 582 dei 22 agosto 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte"', nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento dei decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.
2) Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modifiche ed integrazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29 dicembre 1993 n. 578 e con il Decreto dei Ministero della Sanità 22 agosto 1994 n. 582.

Articolo 13

PERIODI DI OSSERVAZIONE PER MORTE IMPROVVISA

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. precedente.

Articolo 14

PERIODI DI OSSERVAZIONE PER MORTE PER MALATTIA INFETTIVA

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti i segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dei competente Servizio dell'A.S.R. – U.S.L. il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione.

Articolo 15

PERIODO PER EVENTUALI MANIFESTAZIONI DI VITA

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Articolo 16

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CAMERE MORTUARIE

1) Il Comune provvede al deposito di osservazione o camera mortuaria in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2) L'ammissione nei depositi di osservazione o camera mortuaria è autorizzata dal Sindaco o suo delegato, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3) Nel deposito di osservazione o camera mortuaria, di regola, e' vietata la permanenza di persone estranee.

Articolo 17

USO DELLA CAMERA MORTUARIA

1) In apposito locale del cimitero, che corrisponde alla camera mortuaria, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme per il periodo prescritto:
   a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
   b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
   c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.
2) Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 dei D.P.R. nO 185/1964.

FERETRI

Articolo 18

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 20.
2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 19

VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1) La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 20.
3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
4) Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto dei seppellimento a cura e controllo dei necroforo, sarà collocata una targa metallica con nome, cognome, data nascita e di morte dei defunto.
5) Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare 24 del Min. San. in data 24 giugno 1993 e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.
6) Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco dei parere espresso.

Articolo 20

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:
   - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
   - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
   - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
   - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 62, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:
   - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
   - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
   - é sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

e) cremazione:
   - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
   - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
   - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata; se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati

dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiale diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Articolo 21
INTERVENTI VIETATI SULLE SALME

1) E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2) Il responsabile dei servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria anche per il tramite di un organo di Polizia e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Articolo 22
FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 20 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2) Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla L. 8 novembre 2000, n. 328 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 23
PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 24
MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono disciplinati dal Sindaco.
2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di

osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 25
TRASPORTI FUNEBRI

1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990, n. 285.
2) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.
3) Il Comune può provvedere ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione di cui al titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 26
TRASPORTI A PAGAMENTO

I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26.

Articolo 27
ORARIO DEI TRASPORTI

1) I trasporti funebri possono essere effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane che vengono stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3) I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno

dieci minuti prima dell'ora fissata.

Articolo 28
NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 20, inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4) Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 32 deve restare in consegna al vettore.
5) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 29
RITI RELIGIOSI

1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2) La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 30
TRASPORTO E TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2) Se la salma non e' nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3) Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e

con l'esclusione di quello di cui al primo comma.

5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 31

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 16, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 32

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato a seguito di domanda degli interessati.
2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3) Al decreto è successivamente allegato il verbale del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 20, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove e' avvenuto il decesso.

Articolo 33

TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 34

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 35

TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche come previsto dal D.P.R. 285/90.

Articolo 36

RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento comunale, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
3) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi delle rimesse autorizzate a tale scopo.
4)

CIMITERI

Articolo 37

ELENCO CIMITERI

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

I) Cimitero comunale detto di Castelletto Centro
II) Cimitero comunale in frazione Garella

Articolo 38
DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o suo delegato.
3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 39
REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 40
AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 39, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Articolo 41
DISPOSIZIONI DEI CIMITERI

1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

INUMAZIONE

Articolo 42
CAMPI PER INUMAZIONE

1) Ogni cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto alla loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
2) Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano diritto di tumulazione.
3) Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
4) Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarsi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.
5) E' stretto dovere dei Necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepoltura comuni l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti dal competente ufficio.
6) Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepoltura comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni.
7) Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti ai sensi della normativa vigente.
8) Scaduto il termine oltre il quale cominceranno le esumazioni in un determinato scomparto dei cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà di proprietà del Comune.
9) Le sepolture per inumazione sono gravate delle spese necessarie allo scavo e al reinterro del feretro secondo le tariffe deliberate dall'organo responsabile.

Articolo 43

CIPPI E CONTRASSEGNI

1) Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura dei Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2) Tale cippo sarà posto a cura dei custode dei cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione dei terreno.
3) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione dei nome e dei cognome dei defunto e della data di nascita e di morte dei defunto.
4) Il cippo deve essere costituito da materiale resistente aviazione disgregatrice degli agenti atmosferici.

Articolo 44

PROFONDITÀ DELLA FOSSA

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 45

DIMENSIONI DELLA FOSSA

1) Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, debbono distare una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
2) Le fosse dei cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni e quelle per deporvi le cassette contenenti i resti derivanti dalla cremazione possono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3) I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fossa di inumazione.

Articolo 46

FERETRI PER INUMAZIONE

Per le inumazioni di salme non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile e devono possedere le caratteristiche all'art. 20 del presente regolamento.

Articolo 47

NUMERO DI CADAVERI PER OGNI FERETRO

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto dei parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 48

DISPOSIZIONI PER L'INUMAZIONE

1) Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.
2) Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita . Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Articolo 49

MODALITÀ PER L'ADORNO DELLE TOMBE

1) Sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non si ingombrino le tombe vicine.
2) All'infuori di quanto indicato negli articoli 75 – 76 – 77 per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Articolo 50

COLLOCAMENTO DI CROCI E LAPIDI

1) Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, che non superino in altezza rispetto il piano di campagna i 100 cm, nel rispetto di quanto previsto all'art. 75.
2) Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e dei nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare alle iscrizioni integrative.

TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 51

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Comune può porre a disposizione dei privati:

a) aree per tombe di famiglia e monumentali;
b) aree per tombe di famiglia seminterrate con altezza massima di mt. 1,20 dal suolo;
c) tombe;
d) loculi individuali;
e) cellette ossario per la raccolta di resti mortali, individuali e urne cinerarie;

Articolo 52

MODALITÀ DI TUMULAZIONE

1) Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera a), b), c) e d) del precedente articolo 51 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 dei D.P.R. n. 285/1990.
2) Le ossa umane e gli altri resti mortali di cui alle lettera e) dei precedente articolo devono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 36 dei D.P.R. N. 285190.

Articolo 53
TARIFFE

Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione dell'Organo competente.

Articolo 54
SPESE MANUTENZIONE

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, loculi, cellette o nicchie, sono in solido a carico dei privati concessionari.

Articolo 55
LAMPADE VOTIVE E ABBELLIMENTI

Nei limiti delle consuete modalità sono senz'altro consentiti: l'apposizione di lampade votive, l'esecuzione di decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni alle lapidi delle nicchie per urne cinerarie e cellette ossario ed alle lapidi dei loculi. In nessun caso è però consentita la posa di oggetti mobili che sporgono dalle lapidi oltre venticinque centimetri. Sempre nel rispetto di quanto previsto agli art. 75-76-77 del presente regolamento.

Articolo 56
DISPOSIZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE DI COSTRUZIONE DELLA TOMBA

1) Ogni progetto di costruzione di tomba di famiglia o monumentale è approvato dei Dirigente competente su conforme parere dei Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.R. e della commissione edilizia comunale.
2) Con l'atto di approvazione dei progetto si definisce a norma dei comma 2, dell'articolo 94 dei D.P.R. 10.9.1990, n. 285, il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3) Nessun sepolcro può avere diretto accesso con l'esterno del Cimitero.
4) I loculi e le nicchie per cassette ossario e urne cinerarie dovranno essere realizzate nel rispetto delle disposizioni di volta in volta vigenti.
5) Il sepolcro dovrà essere costruito tenendo conto delle disposizioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ai sensi e per gli effetti dei D.Lgs. N. 626/94 e in particolare dell'art. 3 dei suddetto D.Lgs., per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione dei feretri.
6) Alla costruzione della tomba provvede a propria cura e spese direttamente il concessionario. Egli è tenuto a conseguire l'approvazione del progetto entro due anni dalla data della concessione dell'area cimiteriale. Trascorso inutilmente il biennio, il Dirigente competente avverte il concessionario, con atto di diffida a lui notificato, che, non conseguendo l'approvazione entro l'ulteriore anno, sarà dichiarato decaduto dalla concessione dell'area.
7) Al concessionario dichiarato decaduto non spetta rimborso né del canone né di ogni altro importo versato al Comune.
8) La costruzione della tomba deve essere iniziata ed ultimata nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti norme in materia di concessioni edilizie, non esclusi i termini conseguenti alle eventuali proroghe consentite dalle norme stesse.
9) Trascorsi comunque quattro anni dalla notificazione della concessione edilizia senza che sia stata ultimata la costruzione della tomba, il Dirigente competente notifica al concessionario diffida ad ultimare, sempre che sia ancora efficace la concessione edilizia, la costruzione

entro un anno. La diffida deve recare l'espressa comminatoria di decadenza dalla concessione dell'area per il caso di inottemperanza. Decorso inutilmente l'anno, il Dirigente competente dichiara comunque e senz'altro la decadenza.

10) Al concessionario dell'area dichiarato decaduto non spetta rimborso né del canone né di ogni altro importo versato al Comune. E' a suo carico l'onere di asportare i materiali eventualmente posti in opera.
11) Ultimata la costruzione, ogni sepolcro e' sottoposto a collaudo da parte dell'Ufficio Comunale che, sentito il parere dei Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.R., ne consente l'agibilità previo accertamento della regolarità della costruzione, della conformità di essa al progetto approvato ed alle norme di polizia mortuaria.

Articolo 57
TOMBE DI FAMIGLIA

1) Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito.
2) Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o nel sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
3) Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo.

Articolo 58
AUTORIZZAZIONE PER OPERE INTERNE CIMITERO

Nessuna opera può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Dirigente competente.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 59
DISPOSIZIONI GENERALI

1) Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2) Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento.
3) Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 dei D.P.R. 28511990.

Articolo 60
CADENZA TEMPORALE DELLE ESUMAZIONI

Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 dei D.P.R. N" 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Articolo 61

OGGETTI DA RECUPERARE

1) Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario dei Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2) In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.
3) Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal Necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4) Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata od altrimenti alienate a favore dei Comune.
5) Tutti i rifiuti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali, che sono da considerarsi rifiuti urbani, devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo quanto previsto dalle norme e dal regolamenti vigenti.

Articolo 62

MODALITÀ DI ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE

1) Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità giudiziaria. Il Sindaco ha il potere di autorizzare l'estumulazione di feretri in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione secondo le modalità e per le finalità di cui all'art. 79 del presente Regolamento comunale.
2) Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere dei periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.
3) I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
4) Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa potranno essere direttamente deposte nell'ossario comune ovvero, racchiuse nelle apposite cassette di zinco di cui all'art. 36 dei D.P.R. 285/90, potranno essere tumulate nelle cellette ossario di cui all'art.80 del presente Regolamento comunale.
5) Conformemente a quanto stabilito dall'art. 86, comma 3 dei D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Articolo 63

PERIODO DI RISPETTO PER LE ESTUMULAZIONI

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990, integrate con quanto disposto dall'art.79 del presente regolamento.

Articolo 64

ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1) Le esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco.
2) Devono essere eseguite alla presenza del competente Servizio dell'A.S.R.- U.S.L. e del necroforo.
3) L'esumazione straordinaria può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei famigliari e dietro autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, non si possono effettuare nei periodi previsti dall'art. 84 del DPR 10/9/90 n. 285: nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre o quando si tratti di persone morte per malattie infettive, a meno che siano già trascorsi 2 anni.
4) In caso di esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Articolo 65

PRECAUZIONI PER L'ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE

1) Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2) Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata.
3) Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4) Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati e quindi, eventualmente, disinfettati.

Art. 66

CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI
MODALITÀ RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
3) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

4) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'ossario comune. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
5) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'ossario comune.
6) E' consentita la deposizione delle urne cinerarIe nelle celette ossario per la raccolta di resti mortali.

Vista la legge n. 130 del 30.03.2001, si evince:

7) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
8) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
    a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
    b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
    c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
    d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
9) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
10) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 6), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
11) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel

rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

12) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
13) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui al numero 2), lettera C), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

Art. 67
TARIFFE PER LA CREMAZIONE

Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione

Articolo 68
AUTOPSIE

1) Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2) I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte dei competente Servizio dell'A.S.R.- U.S.L. della scheda di morte.
3) Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia dell'A.S.R. -U.S.L. deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al competente Servizio ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 dei T.U. delle leggi sanitarie n.1265/1934.

Articolo 69
IMBALSAMAZIONE

1) I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadavere debbono essere eseguiti, sotto controllo dei competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2) Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
   a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione dei procedimento che intende eseguire e dei luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
   b) distinti certificati dei Medico curante e dei Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3) Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal competente servizio dell'A.S.R. - U.S.L. o da altro personale tecnico da esso delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti dei D.P.R. no 285/1990.

Articolo 70

IMBALSAMAZIONE DI CADAVERI RADIOATTIVI

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 dei Decreto dei Presidente della Repubblica n' 185/1964.

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 71

ORARIO

1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario determinato, per stagioni, dal Sindaco.
2) L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario, se previsto..
3) La visita al cimitero fuori orario e' subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 72

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2) E' vietato l'ingresso:
   a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
   b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non per essere utilizzati alla pulizia e al decoro delle proprie tombe o loculi.
   c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
   d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
   e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3) Per motivi di salute od età è permesso visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli adeguati e pertinenti all'handicap della persona.

Articolo 73

DIVIETI SPECIALI

1) Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
   a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
   b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
   c) introdurre oggetti irriverenti;
   d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
   e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
   f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
   g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
   h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
   i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la

preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
m) qualsiasi attività commerciale.
n) è proibito passare attraverso i campi e le fosse

2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 74
RITI FUNEBRI

1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.
2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 75
EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 113.
7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; e' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le

tombe o i passaggi attigui.

Articolo 76
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 77
MATERIALI ORNAMENTALI

1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4) Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura dei necroforo raccolte e depositate nell'ossario.
5) Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione dei cimitero.
6) E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto dei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura dei necroforo di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso dello stesso non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.
7) Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità dei luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
8) Le tombe di famiglia ed i loculi in concessione perpetua dovranno essere tenute con decoro. Qualora a parere dei Comune si rendano necessari interventi di manutenzione, i concessionari o loro eredi sono tenuti a provvedervi così come disposto all'art. 62 del presente Regolamento.

Articolo 78

DIVIETO DI ASPORTAZIONE

Qualunque esportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche fiori, gli arbusti e le corone.

CONCESSIONI

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 79

CONCESSIONI E UTILIZZO DEL LOCULI

1) Nelle tumulazioni ogni feretro deve essere posto in loculo separato.
2) Le concessioni d'uso dei loculi sono fatte su richiesta degli interessati e previo pagamento dei prescritti canoni ed oneri da parte dei richiedenti, cui è consentito di liberamente scegliere i loculi tra tutti quelli disponibili nei due Cimiteri locali, ossia del Capoluogo/ Centro e di frz. Garella.
3) Concessione d'uso di loculo può essere fatta soltanto dopo il decesso e per tumularvi:
   a) la salma di persona, residente in Castelletto Cervo secondo le risultanze anagrafiche, al momento del decesso oppure la salma di persona che, secondo le risultanze anagrafiche, risiedette in Castelletto Cervo per almeno cinque anni anche non consecutivi;
   b) la salma di persona che, secondo le risultanze anagrafiche, risiedette in Castelletto Cervo per meno di cinque anni anche non consecutivi o non fu mai residente in Castelletto Cervo, con applicazione di tariffa maggiorata;
   c) la salma di persona che, già residente in Castelletto Cervo, emigrò e dall'emigrazione, secondo le risultanze anagrafiche, fu continuativamente ospitata in istituti di ricovero, assistenza o beneficenza pubblici o privati.

   Può altresì essere fatta concessione d'uso di loculo per traslarvi:
   d) salma sepolta nello stesso o nell'altro dei due Cimiteri locali indicati al comma 2;
   e) salma altrove sepolta purché di persona che al momento del decesso avesse conseguito il diritto di concessione nei termini delle lettere a), b) e c).
4) Le concessioni di loculi per salme di persone non residenti - di cui ai superiori punti a) e b) del comma 3. - o per traslazioni di salme provenienti da cimiteri fuori Castelletto Cervo, potranno essere sospese, a seguito di verifica della disponibilità, con motivato parere da parte della Giunta Comunale.
5) Il diritto d'uso dei loculo dura **trent'anni** che decorrono:
   a) dalla data della tumulazione per i casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3;
   b) dalla data di emanazione della concessione per i casi di cui alle lettere d) ed e) dello stesso comma 3.
6) Si estingue il diritto d'uso del loculo sia per la scadenza della concessione sia per qualsiasi estumulazione della salma anteriormente alla scadenza stessa. Anche in quest'ultimo caso a chi è stato titolare della concessione estinta non compete rimborso alcuno, né di oneri né del canone versato al Comune; salvo che non ricorrano queste condizioni:
   a) che entro il triennio dall'effettuato versamento del canone, la salma estumulata anteriormente rispetto alla scadenza, sia tumulata in altro loculo dell'uno o dell'altro dei Cimiteri locali, a seguito di nuova concessione d'uso, richiesta dallo stesso concessionario o suoi eredi;

b) che entro il quinquennio dall'effettuato versamento del canone, la salma estumulata anteriormente rispetto alla scadenza, sia tumulata in edicola funeraria o cripta edificata ex novo nell'uno o nell'altro dei Cimiteri locali, nel rispetto dei termini di cui all'art. 59, a seguito di concessione di area cimiteriale, di cui il concessionario dei loculo o suoi eredi siano titolari.

poiché verificandosi l'una o l'altra delle condizioni si farà luogo al rimborso di metà del canone a suo tempo versato.

7) Estinto il diritto d'uso, i resti mortali delle salme rimaste tumulate nel loculo sino alla scadenza sono estumulati e deposti nell'ossario comune, salva la facoltà degli interessati di raccogliere i resti stessi in nicchia - ossario, a meno che non sia necessaria l'inumazione dei feretro a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
9) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, e' stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria.
10) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprieta' del Comune.
11) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
    a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
    b) la durata;
    c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettivita' il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
    d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
    e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
    f) gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza

Articolo 80

CONCESSIONI E UTILIZZO DELLE NICCHIE/CELLETTE OSSARIO

1) In ogni nicchia per **cassetta-ossario** od urna cineraria possono essere raccolti i resti mortali o le ceneri derivanti da un solo cadavere.
2) Le concessioni d'uso delle nicchie per **cassetta-ossario** od urna cineraria sono fatte su richiesta degli interessati e previo pagamento dei canoni ed oneri prescritti da parte dei richiedenti, cui è consentito di liberamente scegliere le nicchie tra tutte quelle disponibili nei due Cimiteri locali, ossia del Capoluogo/Centro e di frz. Garella.
3) Concessione d'uso di nicchia per **cassetta-ossario** o per urna cineraria può essere fatta soltanto per raccogliervi resti mortali o ceneri di persone già venute a morte e precisamente nei casi seguenti:

a) per raccogliervi i resti mortali o le ceneri risultanti dalla cremazione di salma di persona residente in Castelletto Cervo, secondo le risultanze anagrafiche, al momento dei decesso oppure le ceneri risultanti dalla cremazione di salma di persona che, secondo le risultanze anagrafiche, risiedette in Castelletto Cervo per almeno cinque anni anche non consecutivi;
b) per raccogliervi i resti mortali o le ceneri risultanti dalla cremazione di salma di persona che secondo le risultanze anagrafiche, risiedette in Castelletto Cervo per meno di cinque anni anche non consecutivi o non fu mai residente in Castelletto Cervo, con applicazione di tariffa maggiorata;
c) per raccogliervi i resti mortali o le ceneri risultanti dalla cremazione di salma di persona che, già residente in Castelletto Cervo, emigrò e dall'emigrazione fu, secondo le risultanze anagrafiche, continuativamente ospitata in istituti di ricovero, assistenza o beneficenza pubblici o privati;
d) per raccogliervi i resti mortali, al termine della prescritta inumazione, di cadavere esumato tanto nei Cimiteri locali quanto in altri Cimiteri nel rispetto di quanto previsto al punto b).
e) per raccogliervi i resti mortali di cadavere estumulato, tanto nei Cimiteri locali quanto in altri Cimiteri, per scadenza della durata della concessione del loculo o tumulo, nel rispetto di quanto previsto al punto b).

4) Le concessioni di urne cinerarie per deposizione ceneri di persone non residenti di cui ai superiori punti a) b) di cui al comma 3 - o per traslazioni di ceneri provenienti da Cimiteri fuori Castelletto Cervo, potranno essere sospese a seguito di verifica della disponibilità, con motivato parere da parte della Giunta Comunale.
5) Il diritto d'uso di nicchia per **cassetta-ossario** o per urna cineraria dura **trent'anni** dalla data della concessione e si estingue, oltre che per scadenza della concessione, anche per traslazione dei resti e delle ceneri raccoltevi, comportando rinuncia definitiva senza che al rinunciante competa rimborso alcuno da parte del Comune.

Articolo 81

CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI

1) Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
   a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
   b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
   c) ad Enti, Associazioni, Fondazioni.
2) Le concessioni di cui alla lettera a) del comma 1 comportano il diritto di sepoltura alle sole salme delle persone concessionarie, esclusa qualsiasi altra salma. Le concessioni di cui alla lettera b) comportano il diritto di sepoltura alle salme:
   A. dei concessionari, nonché dei loro eredi legittimi e/o testamentari;
   B. dei coniugi dei concessionari e dei coniugi di ogni altro soggetto contemplato alla precedente lettera A);
   C. degli ascendenti e dei discendenti in linea retta in qualunque grado dei concessionari o di ogni altro soggetto contemplato alla precedente lettera A);
   D. dei fratelli e delle sorelle dei concessionari e di ogni altro soggetto contemplato alla precedente lettera A).

   Su richiesta il diritto di sepoltura nella tomba di famiglia o monumentale, può essere concesso, previo assenso dei concessionario, anche alle salme di:

E. chi e' stato, secondo le risultanze anagrafiche, convivente con una qualsiasi delle persone contemplate nelle lettere A), B), C), D);
F. chi abbia in vita notoriamente intrattenuto con una delle persone contemplate alle lettere A), B), C) e D) costanti e significative relazioni affettive oppure abbia ad essa notoriamente reso dei benefici assistenziali o comunque di notevole valore morale e sociale;
G. chi sia stato legato con una delle persone contemplate alle lettere A), B), C) e D) da rapporto di parentela ulteriore rispetto a quelli ivi previsti ovvero sia stato a questi legato da rapporto di affinità.

Cessa qualsiasi diritto di sepoltura al raggiungimento dei numero di salme accoglibili nel sepolcro, definito a norma dei comma 2, dell'art. 94 dei D.P.R. 10.9.90, n. 285. Le concessioni di cui alla lettera b) dei comma 1 si trasferiscono soltanto per successione legittima e/o testamentaria in capo agli eredi dei concessionari.

3) Il diritto di sepoltura derivante dalle concessioni di cui alla lettera c) del comma 1 compete esclusivamente alle salme delle persone regolarmente iscritte agli Enti o socie della Associazioni o Fondazioni. Cessa al raggiungimento del numero massimo di salme accoglibili nel sepolcro, determinato a norma dei comma 2 dell'articolo 94 dei D.P.R. 10.9.90 n. 285

   Su richiesta documentata dei legali rappresentanti degli Enti Associazioni e Fondazioni, la sepoltura può essere concessa ai benefattori degli stessi.
4) In nessun caso può essere fatta concessione di aree cimiteriali per la costruzione di tomba a persone, famiglie, Enti, Associazioni o Fondazioni, che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
5) Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di **anni 99** salvo rinnovo.
6) Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione dei monumento o della tomba o cappella.
7) La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi: quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità dei Comune. All'uopo dovrà adottarsi provvedimento da parte del competente organo comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione dei Comune.
8) Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
9) Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
10) Nel caso che una edicola funeraria o cripta sotterranea fosse abbandonata per incuria o morte degli aventi diritto e qualora a giudizio della Commissione Edilizia, minacciassero rovina o diventassero indecorose, il Comune può provvedere alla rimozione delle parti pericolanti, previa diffida al concessionario e ai componenti della sua famiglia, da farsi ove occorra per pubbliche affissioni.
11) Se il concessionario od i suoi aventi causa legittimi od autorizzati, non provvedessero alla necessaria manutenzione ed agli occorrenti restauri nel termine loro prefisso dal Dirigente compente, decadranno del diritto della concessione.
12) Nel caso di irreperibilità dei concessionario o di chi per esso, l'intimazione dovrà pubblicarsi per 30 gg. consecutivi all'albo pretorio comunale o sul Foglio Annunzi Legali della Provincia. Scaduto tale termine, le aree, i monumenti, le edicole, le cripte, nonché i

loro accessori cadranno in potere dei Comune gratuitamente, il quale senza altro atto ed avviso, potrà disporre dell'area e di quanto su di esso esiste per ulteriori concessioni.

Articolo 82

CONCESSIONI A TEMPO DETERMINATO SUPERIORE AI 99 ANNI

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore dei D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli art. 98 e 99 dei D.P.R. n" 285/1990.

Articolo 83

CONCESSIONE – ATTI FORMALI

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese dei concessionario.

Articolo 84

DURATA DELLE CONCESSIONI

1) Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2) La durata e' fissata:
   a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettivita';
   b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
   c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.
3) A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.
4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.
5) All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
6) E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione e' dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione e' dovuto il canone stabilito in tariffa.

Articolo 85

MODALITA' DI CONCESSIONE

1) La sepoltura, individuale privata di cui all'art. 79 - 80, può concedersi, escluso il caso previsto al comma 7, solo in presenza della salma o ceneri per i loculi; dei resti o ceneri per le cellette ossario.
2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4) Con la estumulazione ordinaria o straordinaria del feretro, la concessione del loculo o nicchia, ritorna al Comune senza alcun onere o rimborso.
5) Se la concessione dei loculi viene effettuata per la tumulazione futura di persone viventi, le tariffe in vigore al momento della prenotazione vengono maggiorate :

    a. del 50% (cinquanta per cento) per persone di età compresa fra 50 e 55 anni;
    b. del 45% (quarantacinque per cento) per persone di età compresa fra 56 e 60 anni;
    c. del 40% (quaranta per cento) per persone di età compresa fra 61 e 65 anni;
    d. del 30% (trenta per cento) per persone di età compresa fra 66 anni ed oltre.

Non sono concessi loculi a persone viventi di età inferiore ai 50 anni, salvo il caso di coniuge superstite al quale verrà applicata una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento), mentre valgono i comma a), b),c) e d) per le altre fasce di età.

6) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'art. 81, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
7) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
8) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, e' data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, il corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
9) Su richiesta, con autorizzazione del responsabile di polizia mortuaria, viene concesso, con osservanza delle leggi sanitarie, il collocamento nel loculo unitamente alla salma, i resti esumati o estumulati o le ceneri che abbiano superato il periodo previsto all'art. 84 e che non necessitano di ulteriore inumazione, di un parente affine di 1° grado senza alcun onere aggiunto, purché contenuti in apposite ed adeguate cassette.
10) Le tariffe relative alle concessioni sono regolate dalla tab B allegata.

Articolo 86

MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE

1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
    i. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
    ii. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
    iii. l'ordinaria pulizia;
    iv. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4) Qualora il concessionario non provveda per [tre] anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
5) Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Articolo 87

COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI

1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'artt. 79 - 80 – 81 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3) Per motivi da valutare dal dirigente/responsabile, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 88

DIVISIONE, SUBENTRI

1) Piu' concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione e' effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione e' dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9) Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di

aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 89

RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "30" anni quando la sepoltura non e' stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede se non sono trascorsi più di 10 anni. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari 1 / 60 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. Nel caso che il tempo di occupazione della sepoltura sia superiore ai 10 anni si applica quanto all'art. 85 comma 4.
2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 90

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
   a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
   b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

   In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
   - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
   - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2) La rinuncia non puo' essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 91

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 84, salvo i casi di decadenza, quando:
   a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
   b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;.

3) Ai concessionari può essere riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4) La rinuncia non puo' essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 92
RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all'art. 79 - 80, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
   a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
   b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/6 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilita' di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.
3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 91.
4) La rinuncia non puo' essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 93
REVOCA

1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 94
DECADENZA

1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
   a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
   b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
   c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 85, penultimo comma;
   d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 87, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
   e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 86;
   f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3) In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al dirigente/responsabile in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 95
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2) Dopodiché il dirigente/responsabile disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 96
ESTINZIONE

1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 97
ACCESSO AL CIMITERO

1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori e' subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 98
AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei e' fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in piu', del canone di tariffa.
4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza e' determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalita' di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in

alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 99

RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE

1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2) il Comune può richiedere un rimborso spese per i consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo100

RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 101

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
   La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.
2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 102

ORARIO DI LAVORO

1) L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 103

SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1) Il dirigente/responsabile in occasione della Commemorazione dei Defunti, dettera' le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 104

VIGILANZA

1) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli puo' impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 99 e 101.

Articolo 105

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1) Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2) Altresì il personale dei cimiteri e' tenuto:
    a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
    b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
    c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3) Al personale suddetto e' vietato:
    a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
    b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
    c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
    d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
    e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5) Il personale dei cimiteri e' sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Articolo 106
FUNZIONI – LICENZA

1) Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
   - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
   - fornire feretri e gli accessori relativi;
   - occuparsi della salma;
   - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo od equipollente ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 107
DIVIETI

1) E' fatto divieto alle imprese:
   a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
   b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
   c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
   d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attivita'.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 108
MAPPA

1) Presso il servizio di polizia mortuaria e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, puo' essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2) La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 109
ANNOTAZIONI IN MAPPA

1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
   a) generalità del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
d) le generalita' del concessionario o dei concessionari;
e) gli estremi del titolo costitutivo;
f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
g) la natura e la durata della concessione;
h) le variazioni che si verificano nella titolarita' della concessione;
i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 110
SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2) Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 109, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3) In ogni scheda saranno riportati:
   a) le generalità del defunto;
   b) il numero della sepoltura,

Articolo 111
SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria e' tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 112
EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano dal momento della sua entrata in vigore.
2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3) Il provvedimento del Comune con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4) Le disposizioni di cui all'art. 86 hanno decorrenza a partire da 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5) Gli adempimenti di cui all'art. 88, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere

compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 113
CAUTELE

1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3) Essa si limitera', per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 114
CONCESSIONI PREGRESSE

Salvo quanto previsto dall'art. 112 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 115
SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE - MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione *"juris tantum"* della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

INDICE

Abbellimenti	55
Accertamento decessi	6
Accesso al cimitero – imprese e lavori privati	97
Adorno tombe – modalità	49
Affrancazione	86
Ammissione – cimiteri e reparti speciali	40
Atti a disposizione del pubblico	5
Autofunebri – passaggio	36
Autofunebri – rimesse	36
Autopsie	68
Autorizzazione – costruzione sepolture private	98
Autorizzazione opere interne cimiteri	58
Autorizzazione sepoltura	11
Cadaveri – periodi di osservazione	12
Camera mortuaria – uso	17
Camera mortuaria	16
Campi inumazione	42
Canone annuo	86
Celletta ossario concessione	80
Ceneri – trasporto	35
Cimiteri – ammissione	40
Cimiteri – disposizioni generali	38
Cimiteri – disposizioni	41
Cimiteri – elenco	37
Cimiteri – reparti speciali	39
Cimiteri – vigilanza	38
Cippi	43
Collocamento croci e lapidi	50
Collocazione ricordi funebri – autorizzazione	98
Competenze	2
Concessione – atti formali	83
Concessione – durata	84
Concessione – modalità	85
Concessione – mutamento rapporto per sepolture private	115
Concessione – pregressa	114
Concessione – rinuncia aree parziale o totale costruzione	91
Concessione – rinuncia di aree libere	90
Concessione – rinuncia di manufatti durata 99 anni	92
Concessione – rinuncia per tempo determinato	89
Concessione a tempo determinato superiore 99 anni	82
Contrassegni	43
Costruzione opera – termini	87
Costruzioni – autorizzazione	98
Cremazione - tariffe	67
Cremazione – autorizzazione	66

Cremazione – dispersione ceneri	66
Cremazione – feretro	20
Croci – collocamento	50
Da e per altri comuni – trasporto	32
Decadenza – provvedimenti	95
Decadenza	94
Denuncia di morte	6
Denuncia modalità	7
Denuncia nati morti	10
Depositi di osservazione	16
Deposito cauzionale - per lavori	99
Deposizione della salma nel feretro	18
Disposizioni – cimiteri	41
Disposizioni generali – Oggetto	1
Divieti speciali	73
Divieto asportazione	78
Divisione	88
Elenco cimiteri	37
Epigrafi su tombe	75
Esimazione precauzione	65
Estinzione	96
Estumulazione – modalità	62
Estumulazione – periodo di rispetto	63
Estumulazione disposizione generale	59
Estumulazione precauzione	65
Estumulazione straordinaria	64
Esumazione – cadenza temporale	60
Esumazione – modalità	62
Esumazione disposizione generale	59
Esumazione straordinaria	64
Feretro – deposizione	18
Feretro – fornitura gratuita	22
Feretro – numero cadaveri per	47
Feretro – verifica chiusura	19
Feretro per cremazione	20
Feretro per inumazione	20
Feretro per inumazione	46
Feretro per trasporti	20
Feretro per tumulazione	20
Fiori	76
Fossa – dimensioni	45
Fossa – profondità	44
Gratuito – feretri	22
Gratuito	4
Imbalsamazione cadaveri radioattivi	70
Imbalsamazione	69
Imprese e lavori privati – accesso al cimitero	97
Imprese funebri – divieti	107

Imprese funebri – funzioni – licenza	106
Ingresso comiteri – disciplina	72
Inumazione – campi	42
Inumazione – disposizione	48
Inumazione – feretro	20
Lampade votive	55
Lapidi – collocamento	50
Loculi – concessione	79
Malattia infettiva – morte	31
Manifestazioni di vita	15
Manutenzione	86
Mappa – annotazioni	109
Mappa	108
Materiali – introduzione e deposito	101
Materiali di scavo	100
Materiali ornamentali	77
Medico necroscopo	9
Monumenti su tombe	75
Morto per malattie infettive	31
Morto portatore radioattività	31
Nati morti – denuncia	10
Nicchia ossario concessione	80
Norme transitoria – cautele	113
Norme transitorie – efficacia	112
Numero cadaveri per feretro	47
Oggetti da recuperare	61
Opere interne cimitero – autorizzazione	58
Orario di lavoro	102
Orario	71
Ornamenti su tombe	75
Pagamento	4
Parti di cadavere – rinvenimento	8
Percorso – modalità	24
Periodi di osservazione cadaveri	12
Periodo di osservazione per manifestazioni di vita	15
Periodo di osservazione per morte per malattia infettiva	14
Periodo osservazione per morte improvvisa	13
Personale dei cimiteri – obblighi	105
Piante	76
Piastrina riconoscimento	23
Progettazione tomba	56
Radioattività portatore	31
Recinzione aree	100
Reparti speciali – ammissione	40
Reparti speciali – cimiteri	39
Responsabilità – per lavori	99
Responsabilità	3
Resti – trasporto	35

Revoca	93
Riconoscimento – piastrina	23
Rinvenimento parti di cadavere	8
Riti funebri	74
Riti religiosi	29
Salma – deposizione nel feretro	18
Salme – interventi vietati	21
Schedario concessioni	111
Schedario defunti	110
Sepoltura – autorizzazione	11
Sepolture private – disposizioni generali	51
Servizi a pagamento	4
Servizi gratuiti	4
Sospensione lavori	103
Spese manutenzione tumulazioni	54
Subentri	88
Tariffe tumulazione	53
Tomba – adorno – modalità	49
Tomba – progettazione	56
Tomba di famiglia	57
Tombe di famiglia – concessione	81
Trasferimento senza funerale	30
Trasporto – modalità	24
Trasporto – norme generali	28
Trasporto – orari	27
Trasporto a pagamento	26
Trasporto ceneri o resti	35
Trasporto da e per altri comuni	32
Trasporto dall'estero o all'estero	34
Trasporto feretro	20
Trasporto funebri	25
Trasporto in luogo diverso dal cimitero	33
Trasporto senza funerale	30
Tumulazione – feretro	20
Tumulazione – modalità	52
Tumulazione – spese manutenzione	54
Tumulazioni disposizioni generali	51
Vigilanza	104